
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SCHIO PER IL PERIODO 1.5.2024 – 30.4.2029

CIG: A03781B41A

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'operatore economico.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	8
Art. 7 – Durata del contratto.....	8
Art. 8 – Importo del contratto.....	9
Art. 9 – Revisione prezzi.....	10
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	12
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	12
Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	14
Art. 16 – Vicende soggettive dell'operatore economico.....	14
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	14
Art. 18 – Subappalto.....	15
Art. 19 – Tutela dei lavoratori.....	17
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	17
Art. 21 – Clausola sociale - disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	18
Art. 22 – Cessione di azienda e modifica ragione sociale della ditta.....	18
Art. 23 – Scorrimento graduatoria di gara.....	18
Art. 24 – Elezione del domicilio dell'operatore economico.....	19
Art. 25 – Nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	19
Art. 26 – Garanzia definitiva.....	22
Art. 27 – Penali.....	23
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	25
Art. 29 – Recesso.....	26
Art. 30 – Controversie - definizione delle controversie mediante CCT (obbligo per appalti superiori a 1.000.000).....	26
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	26
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	27
Art. 33 – Spese contrattuali.....	27
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	28
Art. 35 – Norma di chiusura.....	28

- PARTE TECNICA -

Art. 36 – Elenco dettagliato dei servizi cimiteriali.....	28
Art. 37 – Periodi di effettuazione delle operazioni cimiteriali.....	37
Art. 38 – Attrezzature e materiali.....	37
Art. 39 – Personale, assicurazioni sociali, contratti di lavoro.....	37
Art. 40 – Aspetti ambientali.....	38
Art. 41 – Gestione rifiuti.....	39
Art. 42 – Obblighi in materia di sicurezza.....	41
Art. 43 – Rischi interferenti.....	42
Art. 44 – Obblighi assicurativi.....	43
Art. 45 – Danni causati da forza maggiore.....	44
Art. 46 – Controversie.....	44

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi cimiteriali del Comune di Schio.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come un sistema di prestazioni programmate finalizzate alla gestione delle sepolture e delle operazioni connesse alle attività cimiteriali; in tal modo, la stazione appaltante si propone di garantire l'erogazione del servizio, rientrante fra i servizi essenziali che il Comune è tenuto ad erogare.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti, poiché la gestione richiede lo sviluppo di attività integrate finalizzate a garantire la massima efficienza ed efficacia dei servizi, al fine di assicurare agli utenti l'ottimale fruibilità dei servizi. Inoltre, risulta prevalente per l'Amministrazione comunale l'interesse e il vantaggio, in termini di efficacia ed economicità delle procedure, di avere un unico affidatario per tutti i servizi in argomento.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'intero territorio comunale, nei seguenti cimiteri:

- Schio
- Magrè
- Monte Magrè
- Poleo
- Piane
- Santa Caterina
- San Rocco
- Sant'Ulderico
- Santa Maria del Pornaro

2. L'operatore economico deve garantire le seguenti attività, come dettagliate nella PARTE TECNICA del presente capitolato speciale:

- organizzazione del servizio
- servizio di vigilanza
- servizio di custodia
- ricevimento e consegna feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei

- tumulazione
- inumazione
- estumulazione
- esumazione
- ricognizione feretri
- estumulazione – condizionamento
- traslazione
- trasporto resti mortali e ossei all'interno dei cimiteri e da un cimitero all'altro
- trasporto resti mortali e ossei all'impianto di cremazione di Vicenza e successivo ritiro delle ceneri
- operazioni di carico/scarico di feretro
- pulizia
- lavori edili complementari in area cimiteriale
- trattamento dei cadaveri indecomposti
- servizio di diserbo e sfalcio
- gestione dei rifiuti connessi alle attività in oggetto.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato (parte amministrativa e parte tecnica) e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'operatore economico

1. L'operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'operatore economico è tenuto:

- al rispetto di quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto
- al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali
- al rispetto della normativa sulla sicurezza informativa
- al rispetto della sicurezza sui posti di lavoro

- ad assicurare il decoro e la puntualità nell'esecuzione del servizio.

5. L'operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

L'operatore economico deve essere iscritto nelle "White list".

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:

- garantire il supporto telefonico al referente del servizio per ogni necessità
- mettere a disposizione le planimetrie dei cimiteri
- attivare la visione del database dei Servizi Cimiteriali
- fornire il materiale di consumo (ad esempio: casse in cartone per indecomposti, polvere assorbente, soluzione enzimatica, putrelle in ferro, ecc.).

La stazione appaltante effettuerà dei controlli periodici sulla corretta erogazione dei servizi appaltati.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) il [d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici";

b) il DPR 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria", la legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 ed il regolamento comunale di polizia mortuaria;

c) il [d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il [d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" aggiornato e sottoscritto dai Prefetti del Veneto, dal Presidente della Regione Veneto, da ANCI e da UPI in data 17 settembre 2019 e s.m.i.;

g) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

h) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

i) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e, in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle parti.

4. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le "Istruzioni al Responsabile del trattamento dei dati";

a.2) l'offerta tecnica dell'operatore economico;

a.3) l'offerta economica dell'operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.4) il DUVRI;

a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.6) in caso di avvalimento o di contratto di rete, il relativo contratto;

a.7) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, per atto pubblico amministrativo a rogito del segretario generale del Comune di Schio.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di anni 5 (cinque).

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione, l'operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la durata della prestazione, di anni 5 decorre dalla data del verbale di consegna e quindi anche la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata.

4. **Opzione di rinnovo** - La stazione appaltante si riserva l'opzione di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 2 (due), per un importo previsto di Euro 488.964,82 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

5. **Opzione di proroga programmata** - In conformità all'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga per la durata pari a mesi 9 (nove) per un importo previsto di Euro 183.361,81 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. L'operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

6. **Richiamo alla proroga eccezionale** - In conformità all'art. 120, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 8 – Importo del contratto

1. L'importo stimato a base di gara è pari a Euro **1.222.412,05** oltre all'IVA, di cui Euro **4.700,00** per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze.

2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati, si intende offerto dall'operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

3. **Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023** - Il contratto di appalto derivante dal presente capitolato speciale può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 fino al 40% in aumento o di diminuirle del 40% massimo dell'importo contrattuale. L'attivazione di tale opzione avverrà, di volta in volta, con un preavviso di quindici giorni naturali e consecutivi, che potrà essere ridotto in caso di urgenza. Le riduzioni/estensioni di cui sopra non daranno diritto all'appaltatore di pretendere alcuna variazione dei prezzi di aggiudicazione (in più o in meno). Tali modifiche non alterano la natura sostanziale del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare eventuali ribassi per le finalità di cui sopra, oltre che per la revisione dei prezzi.

4. **Quinto d'obbligo** - La stazione appaltante si riserva di imporre all'operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,

l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. L'importo complessivo dell'appalto, idoneo a divenire contratto, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, è quindi di Euro 3.211.734,71, di cui Euro 4.700,00 per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, comprensivo del rinnovo, della proroga programmata e della proroga opzionale, dell'opzione di cui all'articolo 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 nel limite del 40% in aumento e del 40% in diminuzione dell'importo complessivo, inclusa la revisione prezzi.

Art. 9 – Revisione prezzi

1. L'aggiornamento dei prezzi, regolato dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023, avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal RUP.

2. A partire dal secondo anno di gestione del servizio, l'appaltatore avrà la facoltà di richiedere una revisione dei prezzi, adeguatamente documentata, a valere sui 12 mesi successivi, secondo il seguente schema:

Termine di scadenza presentazione richiesta adeguamento prezzi	Il 5 giugno (se parte il 1° maggio) di ogni anno		
Importo su cui calcolare l'adeguamento prezzi	Importo contrattuale annuale		
Frequenza adeguamento prezzi	Ogni anno a partire dal secondo anno contrattuale		
Indice ISTAT da utilizzare e relativa percentuale su cui calcolarlo	Sulla base dell'offerta economica presentata dall'operatore economico, verranno calcolate due percentuali: 1. sui costi della manodopera 2. sull'effettivo costo del servizio		
	Voce/Percentuale	-->	Indice Istat da utilizzare
	1. Incidenza del costo della manodopera (%): Costi manodopera / Importo totale offerta *100	-->	Indice della retribuzione contrattuale oraria per settore economico (Ateco 96.09.00) --> Totale dipendenti al netto dei dirigenti
	2. Incidenza del costo del servizio (%): 100% - Incidenza dei costi della manodopera	-->	INDICE FOI famiglie operai impiegati - indice generale senza tabacchi
Formula di calcolo per la rivalutazione	<ul style="list-style-type: none"> • Con indici Istat scelti per la procedura • Con mese/anno di attivazione del servizio = mese "m" anno "a" • Con n = 1, 2, 3...(numero anni di contratto) la variazione percentuale è così calcolata: <ul style="list-style-type: none"> • $[(\text{Indice Istat del mese "m" anno "a+n"} / \text{Indice Istat "m" anno "a+n-1"}) * 100 - 100]$ 		
Periodo preso in considerazione	Il RUP verificherà l'applicabilità della revisione sulla base degli indici: maggio anno a+n-1 --> maggio anno a+n disponibili, in via definitiva, dalla metà di giugno		

Mese di attivazione nuovo prezzo	gennaio anno a+n Se confermata l'applicabilità della revisione, l'Ente andrà a rimborsare, a conguaglio, gli importi delle mensilità già liquidate
Modalità di calcolo nuovo prezzo ai sensi del comma 2 dell'art. 60 del D. Dlgs. 36/2023.	Se la variazione dell'importo complessivo contrattuale annuale relativo al periodo considerato di rilevazione è pari o inferiore al 5% non verrà applicato l'adeguamento prezzi
	Se la variazione dell'importo complessivo contrattuale annuale relativo al periodo considerato di rilevazione è superiore al 5%, l'adeguamento prezzi verrà calcolato nella misura dell'80% della variazione stessa

Nell'istruttoria si terrà conto dell'assegnazione di eventuali contributi pubblici previsti da normative in materia di compensazioni o ristori per gli aumenti dei prezzi delle componenti rilevanti del costo del servizio.

Con le stesse modalità di cui sopra l'Amministrazione comunale potrà richiedere la revisione dei prezzi in diminuzione.

Al fine di mantenere l'equilibrio contrattuale, in caso di eventi e situazioni eccezionali, si applicano le disposizioni del codice.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente a esso; contestualmente provvede inoltre a nominare il referente tecnico dell'amministrazione.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'operatore economico.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa con il RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'operatore economico tutte le istruzioni e le direttive necessarie.
2. L'operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel

verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso, nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'operatore economico.

6. Nel caso in cui l'operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

7. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, secondo le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del presente capitolato speciale.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'operatore economico ogni mese.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'operatore economico.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6 il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l'operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto.

La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

11. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'operatore economico.

12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con cinque giorni di anticipo; a tal fine, l'operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 – Vicende soggettive dell'operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'operatore economico, trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto; in caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del d.lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica

della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 18 – Subappalto

1. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva l'autorizzazione in sede esecutiva. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Trattandosi di appalto ad alta prestazione di manodopera, la prevalente esecuzione dello stesso è riservata all'appaltatore.

Non sono subappaltabili le seguenti attività:

- organizzazione del servizio
- servizio di vigilanza
- servizio di custodia
- ricevimento e consegna feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei
- controllo dell'installazione dei manufatti e dell'effettuazione di lavori da parte dei privati

perché trattasi di attività per le quali va instaurato un rapporto di totale fiducia con la stazione appaltante, non gestibile da soggetti diversi.

2. Ai sensi dell'art. art. 119, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 Euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 12 del d.lgs. n. 36/2023, si specifica che *"Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve*

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."

4. L'elenco prodotto dall'operatore economico prima della stipulazione del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipulazione del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

7. L'operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

8. L'operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'operatore economico, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

9. L'operatore economico deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 36/2023.

10. Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

1. L'operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Fermo quanto stabilito dall'art. 19 del presente capitolato, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, utilizzato dalla stazione appaltante come contratto "leader".

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

3. L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento, la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 21 – Clausola sociale – disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nel Progetto.

3. Ai fini del rispetto del presente articolo, si richiama quanto previsto nel disciplinare di gara in ordine all'obbligo della predisposizione del **PROGETTO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE**.

ART. 22 – Cessione di azienda e modifica ragione sociale della ditta

1. L'appaltatore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

2. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non sono opponibili all'Amministrazione comunale, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dagli articoli 94, 95 e ss. del d.lgs. n. 36/2023 e dal d.lgs. n. 81/2008, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

3. L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 23 – Scorrimento graduatoria di gara

1. Trova applicazione quanto previsto all'art. 124 del d.lgs. n. 36/2023.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

3. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 24 – Elezione di domicilio dell'operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005).

Art. 25 – Nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Oggetto del trattamento. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, la ditta affidataria è nominata Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità dell'Amministrazione comunale (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / messi a disposizione del Titolare mediante (trasmissione, VPN, CLOUD) o forniti / raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.

2. Durata dei trattamenti. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il contratto d'appalto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del titolare.

3. Istruzioni documentate art. 28 comma 3, Regolamento UE 2016/679.

Nello svolgimento del servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. UE 2016/679, in particolare:

- adottare nel trattamento affidato le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello

stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare l'elenco delle persone fisiche incaricate di trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- se si raccolgono dati per conto dell'Amministrazione, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
- vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali dell'appaltatore si attengano a procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;
- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 - 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.

L'appaltatore si impegna, altresì, a osservare e a fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del servizio. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto nel presente capitolato.

4. Garanzie prestate dal Responsabile. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'affidamento.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori dei servizi informatici (*hosting provider*, prestatori di servizi *cloud* ecc.). il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

5. Registro categorie di attività di trattamento. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

6. Sub responsabili. Manleva. Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub Responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i subresponsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

7. Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato/contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente capitolato/contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie e ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. L'appaltatore dovrà costituire per i termini di durata del contratto una garanzia fissata nella misura del **5% dell'importo contrattuale**, così come previsto dall' art. 53 comma 4 d.lgs. n. 36/2023.

2. La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

3. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'affidatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

5. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

6. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

7. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'affidatario, la garanzia definitiva verrà incamerata dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 27 – Penali

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

2. L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

3. L'appaltatore riconosce all'Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

VIOLAZIONE A QUANTO DI SEGUITO DESCRITTO		PENALE PER OGNI SINGOLA VIOLAZIONE
1	Durante l'espletamento del servizio il personale addetto deve sempre indossare l'uniforme prescritta pulita e in buon ordine. Deve altresì mantenere un comportamento educato e rispettoso dei luoghi e delle persone.	EURO 200,00
2	L'area dove è prevista la sepoltura dev'essere ordinata, ben curata e messa in sicurezza.	EURO 300,00
3	I materiali e le attrezzature devono essere depositati ordinatamente negli appositi spazi all'uopo destinati.	EURO 100,00
4	Il personale preposto ai servizi di sepoltura deve rispettare rigorosamente l'orario e le	EURO 200,00

	tempistiche prestabilite per le singole operazioni.	
5	Osservanza dell'obbligo di puntualità negli appuntamenti fissati per le sepolture (ritardo maggiore di 15 minuti).	EURO 500,00
6	Espletamento dei servizi contemplati nel capitolato e nel contratto con regolarità ed efficienza, prudenza e perizia.	DA EURO 50,00 A EURO 1.000,00
7	Osservanza delle norme di sicurezza durante il servizio.	EURO 1.000,00
8	Risposta telefonica tempestiva al numero di reperibilità.	EURO 50,00
9	Rispetto degli obblighi previsti dall'art. 39	DA EURO 100,00 A EURO 1.000,00
10	Inadempienze di cui all'art. 40	EURO 1.000,00

4. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'aggiudicatario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'aggiudicatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

5. L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite mail o PEC) e l'assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe e/o giustificazioni per eseguire le prestazioni.

6. Si procederà al recupero della penalità da parte dell'appaltatore mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

8. L'appaltatore non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

9. Qualora si verificassero, da parte dell'appaltatore, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la garanzia definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- contegno gravemente scorretto verso l'utenza da parte del personale dell'aggiudicatario adibito al servizio o in violazione alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, dopo la terza contestazione;
- riscontro di gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- carenze gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole;
- gravi irregolarità degli obblighi contrattuali e mancato rispetto delle caratteristiche previste dal capitolato;
- altre violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dall'aggiudicatario nonostante le diffide formali da parte dell'Amministrazione comunale;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal d.l. n. 187/2010;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti dal presente capitolato, dopo la prima contestazione;
- mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo;
- inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 24 e 25 del presente capitolato.

2. In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito dell'appaltatore con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

3. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità sopravvenuta di una convenzione Consip attiva più favorevole per la categoria del servizio in oggetto.

Art. 29 – Recesso

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'appaltatore mediante PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

3. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 30 – Controversie - Definizione delle controversie mediante CCT (obbligo per appalti superiori a 1.000.000)

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione dell'appalto tra la stazione appaltante e l'operatore economico che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 36/2023, le parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).

2. Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa l'impugnazione davanti al Foro di Vicenza nei casi previsti dalla legge.

3. Si rinvia alla disciplina in materia di CCT contenuta negli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

2. A tal fine, l'appaltatore si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente capitolato/contratto, apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i alla specifica commessa pubblica, impegnandosi a comunicare i relativi dati e altresì tempestivamente ogni modifica relativa ai dati stessi.

3. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune di Schio e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. L'operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 30 maggio 2023, n. 131, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

http://www.comune.schio.vi.it/web/schio/area-istituzionale/area-istituzionale-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_YI0I&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&uuid=fb76ab0c-d423-4736-b12d-ed04e430938b&ente=Schio&template=/regioneveneto/myportal/contentdocumentbrowse-tree&source=ALFRESCO&area=Amministrazione

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione 30 maggio 2023, n. 131 approvata dal Comune di Schio con deliberazione della Giunta Comunale, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:*

http://www.comune.schio.vi.it/web/schio/area-istituzionale/area-istituzionale-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_YI0I&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&uuid=fb76ab0c-d423-4736-b12d-ed04e430938b&ente=Schio&template=/regioneveneto/myportal/contentdocumentbrowse-tree&source=ALFRESCO&area=Amministrazione

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Schio ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".*

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. Tale codice è disponibile al link:

<https://tinyurl.com/mr4cypxj>

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

- PARTE TECNICA -

ART. 36 – Elenco dettagliato dei servizi cimiteriali

1. L'appalto di cui al presente capitolato speciale ha per oggetto le seguenti prestazioni:

A) Organizzazione del servizio:

- organizzazione e coordinamento della/e squadra/e preposta/e ai servizi oggetto dell'appalto;
- collegamento quotidiano con il Servizio Cimiteriale della stazione appaltante sia direttamente presso gli uffici, sia per via telematica, telefonica, fax etc.;
- organizzazione delle operazioni preliminari ai vari servizi cimiteriali previa consultazione della banca dati delle prenotazioni;
- espletamento delle funzioni amministrative collegate ai servizi oggetto dell'appalto in stretto contatto con il Servizio Cimiteriale;
- disamina con il Servizio Cimiteriale o con altro personale preposto del Settore 4 - Lavori Pubblici – Sviluppo Economico - Ambiente (di seguito: Settore 4) per eventuali problematiche organizzative, amministrative, logistiche o costruttive;

- consegna al servizio di custodia del cimitero dei documenti accompagnatori del feretro (autorizzazione alla sepoltura – autorizzazione al trasporto – verbale di cremazione – comunicazioni varie).

B) Servizio di vigilanza

Il personale dell'operatore economico presente nei cimiteri durante lo svolgimento dei servizi elencati nel presente articolo è tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni regolamentari e di servizio e di segnalare immediatamente eventuali inadempienze e trasgressioni al personale di custodia ovvero al Servizio Cimiteriale. L'operatore economico è tenuto altresì a collaborare nel far rispettare ai fruitori dei cimiteri, imprese e utenti, le disposizioni normative che disciplinano l'uso ed il godimento di tali luoghi e dei beni contenitivi.

C) Le operazioni di ricevimento e trasporto feretri consistono in:

- apertura e chiusura delle sbarre in entrata e uscita dal cimitero (laddove presenti) per il transito dell'autofunebre contenente il feretro destinato alla sepoltura o al deposito in camera mortuaria;
- ritiro, controllo e custodia dei documenti accompagnatori del feretro (autorizzazione alla sepoltura – autorizzazione al trasporto – verbale di cremazione – comunicazioni varie);
- assistenza al personale dell'impresa funebre, incaricato al trasporto, nello scarico del feretro dall'autofunebre, trasporto del feretro al luogo di tumulazione o inumazione, compresa l'eventuale sosta nella chiesa del cimitero e/o deposito nella camera mortuaria, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;
- per i feretri in deposito temporaneo nella camera mortuaria: apertura della camera mortuaria per il deposito del feretro da parte dell'impresa di onoranze funebri e ritiro dei documenti accompagnatori; successiva apertura della camera mortuaria per il ritiro del feretro da parte dell'impresa di onoranze funebri, controllo dell'apposizione della firma dell'impresa di onoranze funebri per ricevuta del feretro nel registro di scarico e carico feretri. Pulizia del locale antecedente e successiva al deposito. Accensione del condizionatore con congruo anticipo in caso di temperature elevate e nel caso in cui la permanenza protratta del feretro lo richieda.

D) Le operazioni di tumulazione (deposito di feretro o resti ossei/cinerari in tumulo) consistono in:

- rimozione della lapide;
- apertura del loculo o della tomba di famiglia con eventuale sistemazione della sede di alloggiamento (con installazione di protezioni e delimitazioni di sicurezza);
- eventuale inserimento di apposite putrelle in tomba a vasca;
- trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compresa l'eventuale sosta nella camera mortuaria o nella chiesa per la funzione religiosa, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;
- tumulazione del feretro in loculo o in tomba di famiglia con chiusura ermetica del sigillo con calcestruzzo o malta;
- eventuale deposizione di sostanze assorbenti, fornite dalla stazione appaltante, all'interno del tumulo, in prossimità del feretro.

E) Le operazioni di tumulazione di resti ossei/cinerari in area ventennale consistono in:

- collocamento della cassetta contenente i resti ossei o le ceneri in apposito contenitore (tumulo) fornito dalla stazione appaltante;
- sigillatura del contenitore;
- scavo della fossa delle dimensioni idonee ad alloggiare la cassetta, con profondità di dieci centimetri dal livello del piano di campagna;
- deposizione accurata della cassetta;
- chiusura e riempimento a mano della fossa, eseguita con terra di risulta dello scavo.

F) Le operazioni di inumazione (deposito di feretro in terra) consistono in:

- preliminare protezione e riparo delle sepolture limitrofe, eventuale imbragatura delle lapidi adiacenti, copertura delle lapidi adiacenti con telo;
- scavo, con idoneo mezzo meccanico o, eccezionalmente, a mano, della fossa delle dimensioni idonee che abbiano le seguenti misure:
 - per i cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, profondità non inferiore a ml. 1,50 – lunghezza ml. 2,20 – larghezza ml. 0,80
 - per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni, profondità non inferiore a ml. 1,00 – lunghezza ml. 1,50 – larghezza ml. 0,50
 - per le parti anatomiche riconoscibili, prodotti del concepimento e prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale di Stato Civile, profondità non inferiore a ml. 0,70;
- preparazione del luogo di sepoltura, in condizioni di sicurezza del bordo dello scavo e di decoro per lo svolgimento del rito funebre;
- raccolta di eventuali resti ossei rinvenuti in occasione dello scavo delle fosse;
- deposizione accurata del feretro sul fondo della fossa, perfettamente piano;
- chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- pulizia dell'area circostante la fossa di inumazione;
- successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento;
- finitura della fossa e composizione del tumulo con stabilizzato idoneo, fornito dalla stazione appaltante;
- sanificazione dell'attrezzatura utilizzata;
- periodica risistemazione del terreno e del tumulo per un anno dalla sepoltura, prima del collocamento definitivo di lapide, stele, o altro.
- gestione dei rifiuti come specificato all'art. 40.

G) Le operazioni di estumulazione (estrazione di feretro da loculo o da tomba di famiglia per essere traslato in altro sepolcro o in altro cimitero) consistono in:

- rimozione di lapide o copertura marmorea del tumulo;
- apertura della tomba (loculo e/o tomba) sia esso in muratura che in lastra di cemento con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi, compresi gli oneri per montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori, pulizia dell'interno del tumulo;
- estrazione del feretro dall'alloggiamento;

- eventuale deposizione della bara in involucro di zinco munito di targhetta metallica di identificazione del defunto (fornito dalla ditta incaricata dai committenti per il servizio di assistenza e trasporto), nel caso in cui le condizioni del feretro non rispondessero a quanto già previsto dall'art. 88 del D.P.R. 285/1990, su prescrizione e disposizione del responsabile di custodia del cimitero, incaricato;
- trasporto del feretro nella sepoltura di nuova tumulazione ed effettuazione delle medesime operazioni previste per la tumulazione, *ovvero* trasporto del feretro all'autofunebre incaricata per il trasporto;
- chiusura del tumulo di provenienza del feretro, a regola d'arte, come previsto;
- apposizione e fissaggio della lapide;
- pulizia della zona circostante;
- disinfezione dell'attrezzatura utilizzata come previsto;
- gestione dei rifiuti come specificato all'art. 40.

H) Le operazioni di esumazione (estrazione resti ossei inumati) consistono in:

- escavazione, a mano o con mezzi meccanici, della fossa delle dimensioni idonee, fino a giungere al livello del feretro;
- raccolta di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei;
- pulizia del coperchio del feretro ed apertura dello stesso con raccolta dei resti ossei, che nel caso di loro conservazione saranno deposti (a mano o con l'ausilio di apposite pinze meccaniche) in apposita cassetta di zinco (fornita dalla ditta incaricata dai committenti) munita di targhetta metallica di identificazione del defunto;
- tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la tumulazione, *oppure* deposito dei resti ossei nell'ossario comune;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito del cimitero;
- pulizia della zona circostante la fossa;
- successiva aggiunta di terreno fino a completo livellamento;
- disinfezione dell'attrezzatura utilizzata;
- gestione dei rifiuti come specificato all'art. 40.

I) Le operazioni di ricognizione (verifica interna di un loculo o di una tomba) consistono in:

- rimozione della lapide o copertura marmorea del tumulo;
- apertura di un varco di cm. 30 x 30 o tale da poter verificare l'esatta capienza e la situazione interna;
- chiusura del foro praticato con muratura di mattoni ed intonaco nella parte esterna;
- apposizione e fissaggio della lapide;
- pulizia della zona circostante;
- disinfezione dell'attrezzatura utilizzata;
- gestione dei rifiuti come specificato all'art. 40.

L) Le operazioni di estumulazione – condizionamento (estrazione del feretro nei casi consentiti dalla legge) consistono in:

- rimozione della lapide o copertura marmorea del tumulo;

- apertura del loculo con demolizione del muro o di eventuali solette o tramezzi;
- estrazione del feretro;
- apertura del feretro con la massima cautela e raccolta dei resti, su indicazione del responsabile del servizio di custodia, con le seguenti modalità:

a) raccolta dei resti, se scheletrizzati, deposizione degli stessi a mano o con l'ausilio di apposite pinze in cassetta ossario (fornita dalla ditta incaricata dai committenti) e tumulazione della medesima, nello stesso tumulo o in altra sepoltura eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione, o collocamento degli stessi in ossario comune;

b) raccolta dei resti mortali, se mummificati/corificati, deposizione degli stessi a mano o con l'ausilio di apposite pinze in nuova cassa di legno o zinco (se necessaria; fornita dalla ditta incaricata dai committenti) e tumulazione della medesima nello stesso tumulo o in altro tumulo eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione;

c) inumazione dei resti mortali, se mummificati o corificati, dopo il loro trasferimento dalla cassa in zinco in apposita cassa in cartone o in altro materiale biodegradabile (fornita dalla ditta incaricata dai committenti), eseguendo le stesse operazioni previste per le inumazioni;

- pulizia della zona circostante;
- disinfezione della zona circostante e dell'attrezzatura utilizzata;
- gestione dei rifiuti come specificato all'art. 40.

Le operazioni previste alle precedenti lettere A), B) e C), sono alternative e verrà eseguita l'una o l'altra, sulla base delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione secondo la volontà espressa dai familiari e dai committenti.

M) Le operazioni di traslazione (spostamento del feretro da un loculo o da una tomba privata ad un altro loculo o ad altra tomba privata nei casi consentiti dalla legge) consistono in:

- asportazione della lapide;
- apertura del tumulo, con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;
- estrazione del feretro, eventuale deposizione dello stesso in involucro di zinco (fornito dalla ditta incaricata dai committenti), saldatura dell'involucro (a carico della ditta incaricata dai committenti);
- trasporto del feretro nella sepoltura di nuova tumulazione ed effettuazione delle stesse operazioni riferite alla tumulazione;
- chiusura del nuovo tumulo a regola d'arte, come previsto;
- apposizione e fissaggio della lapide del tumulo;
- pulizia delle zone circostanti i due sepolcri;
- disinfezione della zona circostante e dell'attrezzatura utilizzata;
- gestione dei rifiuti come specificato all'art. 40.

N) Le operazioni di trasporto resti mortali/ossei all'interno dei cimiteri e da un cimitero all'altro consistono in:

- confezionamento dei resti mortali/ossei con le modalità idonee al trasporto;
- trasporto con proprio mezzo idoneo dei resti dal cimitero di provenienza al cimitero di destinazione secondo le disposizioni impartite e specificate nella relativa autorizzazione al trasporto, con automezzo idoneo omologato a tale tipologia di trasporto.

O) Le operazioni di trasporto resti mortali/ossei all'impianto di cremazione di Vicenza ed al loro successivo ritiro consistono in:

- confezionamento dei resti mortali/ossei con le modalità idonee al trasporto;
- trasporto con proprio mezzo idoneo dei resti dal cimitero di provenienza all'impianto di cremazione di Vicenza secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale e specificate nella relativa autorizzazione al trasporto, con automezzo idoneo omologato a tale tipologia di trasporto;
- ritiro delle ceneri dall'impianto di cremazione di Vicenza e trasporto al cimitero di sepoltura.

Il servizio richiesto viene quantificato nel numero medio di n. 30 servizi per anno.

P) Trattamento dei cadaveri indecomposti

I resti mortali provenienti da esumazione o da estumulazione potranno essere trattati, in ordine e alternativamente:

– avviati a cremazione, secondo le seguenti modalità:

- a) raccolta dei resti mortali in apposita cassa di cartone o in altro materiale biodegradabile (per i resti provenienti da estumulazione, il trasferimento nella cassa di cartone verrà effettuato nel caso che la cassa di zinco non sia a tenuta; con separazione dello zinco);
- b) trasferimento del feretro all'auto funebre incaricata per l'invio all'impianto di cremazione;
- c) chiusura a regola d'arte della fossa o del tumulo di provenienza;
- d) pulizia della zona circostante;
- e) disinfezione dell'attrezzatura utilizzata come previsto;
- f) gestione dei rifiuti come specificato all'art. 40.

– inumazione in terreno indecomposti:

- a) raccolta dei resti mortali in apposita cassa di cartone o in altro materiale biodegradabile (per i resti provenienti da estumulazione, separazione dello zinco e gestione dei rifiuti come specificato all'art. 40);
- b) sepoltura come previsto al punto E) del presente articolo.

– chiusura della fossa/del tumulo in cui giace il feretro indecomposto:

- a) chiusura della fossa secondo le disposizioni impartite per l'inumazione di feretro (o del tumulo in caso di sepoltura in tumulo).

Le operazioni previste sono alternative e verrà eseguita l'una o l'altra, sulla base delle disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale e delle prescrizioni del responsabile del servizio di custodia, secondo la volontà espressa dai familiari e dai committenti.

Q) Pulizia della tomba del Senatore Alessandro Rossi

Pulizia dell'interno della tomba, ubicata nel cimitero di Schio, da effettuarsi due volte l'anno, in prossimità di Pasqua e della Commemorazione dei defunti.

Pulizia e lavaggio di:

- pavimento
- monumento funebre
- lapidi circostanti
- vetrate

pulizia del soffitto.

R) Supporto per la pulizia dei cimiteri

Supporto per lo spazzamento dei vialetti in pietrisco e dei percorsi pavimentati, raccolta di foglie e rifiuti residui, pulizia e sgombero dei vialetti dalla neve, da

effettuare in caso di necessità su richiesta del direttore dell'esecuzione per un monte ore massimo di 100 ore/anno.

S) Diserbo dei cimiteri

L'operatore economico dovrà garantire il decoro di tutte le aree interne ai cimiteri attraverso una costante eliminazione di tutte le erbe infestanti che germogliano in tutte le aree cimiteriali.

Le superfici da mantenere sempre prive di malerbe sono, indicativamente, le seguenti:

Cimitero	Superficie totale mq.	Superficie da diserbare mq.	Numero massimo di trattamenti chimici/anno	Periodo del trattamento
Schio	34.000	22.000	4	aprile - settembre
Magrè	12.700	9.500	4	aprile - settembre
Monte Magrè	848	620	3	aprile - settembre
Poleo	1165	900	3	aprile - settembre
Piane	756	553	3	aprile - settembre
Santa Caterina	363	233	3	aprile - settembre
San Rocco	875	680	3	aprile - settembre
Sant'Ulderico	957	690	3	aprile - settembre
Santa Maria	714	533	3	aprile - settembre

Per la gestione delle infestanti o malerbe sono sempre da privilegiare i sistemi meccanici o fisici. Per questo l'appaltatore dovrà essere dotato di strumentazione adeguata per il diserbo, il pirodiserbo o per il diserbo a vapore ad alte temperature. Il diserbo chimico sarà effettuato come da indicazioni del Servizio Ambiente e nel rispetto dell'ordinanza specifica e della normativa vigente.

Le date di effettuazione dei trattamenti dovranno essere comunicate alla stazione appaltante con congruo anticipo per poter predisporre i necessari provvedimenti e avvisi agli utenti.

L'operatore economico dovrà essere in possesso di tutte le attrezzature atte a non danneggiare la vegetazione utile (alberi, arbusti, prati, aiuole, elementi vegetali delle tombe, ecc...).

In caso di danni alla vegetazione esistente, la stessa dovrà essere immediatamente sostituita a cura e spese della ditta esecutrice.

Tutte le attrezzature devono essere sottoposte a controlli funzionali periodici, a regolazione o taratura e a manutenzione così come previsto dalla normativa vigente. E' previsto l'obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indichino la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso.

All'operazione di diserbo seguirà, dopo alcuni giorni, l'intervento di pulizia con asportazione di tutti i residui ed erba secca su tutta la superficie per dare un livello di manutenzione e decoro accettabili.

T) Servizio di pulizia

Oltre alla pulizia delle aree di cantiere da svolgersi puntualmente a seguito di qualsiasi operazione cimiteriale, è richiesto:

a - lo spazzamento settimanale delle parti pavimentate dei cimiteri e la periodica

pulizia dalle ragnatele

b - pulizia periodica delle caditoie (intervento minimo 2 volte all'anno)

c - pulizia periodica dei pozzetti delle fontane (intervento minimo 2 volte all'anno)

d - distribuzione pastiglie antilarvali e antizanzara fornite dal Comune (ogni 20 giorni a partire da metà maggio fino a metà ottobre).

Per le attività di cui ai punti B), C) e D) è richiesto l'invio al Servizio Manutenzioni della stazione appaltante di un report degli interventi effettuati.

U) Servizio generale di organizzazione, vigilanza e controllo dei servizi cimiteriali

Il responsabile di servizio ha il compito di organizzare, programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il responsabile di servizio dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore economico stesso. Data la natura del servizio, il responsabile di servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile tramite telefono cellulare (fornito dall'appaltatore) 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso, per le comunicazioni inerenti il servizio stesso: seppellimenti, funerali etc., in modo da poter organizzare ed espletare adeguatamente e con il necessario anticipo le operazioni cimiteriali richieste.

Oltre a quanto previsto al punto A) del presente articolo, al responsabile di servizio vengono richieste le ulteriori prestazioni:

- programmazione delle attività giornaliere (funerali) e settimanali (esumazioni, estumulazioni e altre attività)
- controllo dei cantieri di lavoro e del rispetto delle norme di sicurezza
- controllo delle lapidi prima delle esumazioni
- recupero foto e vasi da esumazioni
- supervisione e direttive alle operazioni di esumazione ed estumulazione
- programmazione di attività periodiche come ad esempio:

svuotamento cassonetti

prelievo e conferimento rifiuti

diserbo, estirpazione e taglio erba esterno

conferimento dei fiori secchi nei cassonetti

pulizia caditoie e distribuzione pastiglie antilarvali e antizanzara

- controllo, tenuta e ordine delle giacenze di magazzino come ad esempio:

fornitura ghiaino

fornitura cassette per tumulazione resti/ceneri

fornitura sigilli cemento

terra di risulta da conservare per i livellamenti (8/10 carriole)

- controllo generale, come ad esempio:

corretta affissione delle epigrafi

posizionamento corretto di scale, scope, innaffiatoi

pulizia dei viali di accesso e delle cappelle.

L'elenco è indicativo e non esaustivo.

V) Servizio di custodia

La custodia dei cimiteri, delle attrezzature e del materiale in essi esistente viene effettuata in ottemperanza al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, compresa la regolare tenuta dei registri delle sepolture previsti dagli art. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990; conservati presso il cimitero di Schio per essere presentati ad ogni richiesta dell'Amministrazione comunale e degli organi di controllo.

Il responsabile del servizio di custodia è tenuto, su richiesta dei funzionari dell'Amministrazione comunale, a dare tutte le informazioni inerenti lo stato di occupazione, manutenzione, conservazione e utilizzo delle sepolture, compresa la segnalazione di eventuali anomalie riscontrate.

Nel servizio di custodia rientrano le seguenti attività, il cui elenco è esemplificativo e non del tutto esaustivo:

- espletamento delle funzioni amministrative collegate ai servizi oggetto dell'appalto in stretto contatto con il Servizio Cimiteriale;
- disamina con il Servizio Cimiteriale o con altro personale preposto del Settore 4 (Servizi Manutenzione, Ambiente, Magazzini Comunali) per eventuali problematiche organizzative, amministrative, logistiche o costruttive;
- controllo, tenuta e archivio dei documenti accompagnatori del feretro (autorizzazione alla sepoltura - autorizzazione al trasporto - verbale di cremazione - comunicazioni varie);
- estimolazione: controllo targhette (corrispondenza anagrafica dei registri), verifica stato delle spoglie, effettuazione riduzione se commissionata; rendicontazione dello stato finale delle spoglie; restituzione grafica dell'occupazione del tumulo;
- refertazione esiti delle operazioni cimiteriali al Servizio Cimiteriale;
- rendicontazione giornaliera delle attività (compresa compilazione registro);
- restituzione schemi dell'interno delle sepolture a tumulazione e dei perpetui;
- controllo accessi in camera mortuaria: pulizia, accensione condizionatore, tenuta registro.

Z) Controllo dell'installazione dei manufatti e dell'effettuazione di lavori da parte dei privati

Le operazioni di controllo sono di tipo preventivo e successivo.

Il controllo preventivo consiste nella verifica del possesso, da parte della ditta installatrice:

- dell'iscrizione all'Albo comunale delle ditte autorizzate ad effettuare lavori nei cimiteri
- di copia della comunicazione di effettuazione di lavori in area cimiteriale preventivamente presentata.

Il controllo successivo consiste nell'esame del manufatto installato e nella verifica della rispondenza sia al progetto preventivamente comunicato sia alle disposizioni regolamentari vigenti (tipologia e caratteristiche dei materiali, misure, distribuzione nello spazio dei diversi elementi compositivi).

Stesura del verbale del controllo successivo (predisposto dal Servizio Cimiteriale) effettuato e immediato invio, anche a mezzo fax o mail in formato pdf, al Servizio di Custodia del Cimitero.

Nel caso che, in sede di controllo preventivo, si accerti la mancanza dei requisiti di accesso, la ditta esecutrice dovrà interrompere immediatamente e l'addetto al controllo dare immediata segnalazione scritta al Servizio Manutenzioni della stazione appaltante per i successivi adempimenti del caso.

ART. 37 – Periodi di effettuazione delle operazioni cimiteriali

1. Tutte le operazioni previste nel presente capitolato, di norma, dovranno essere effettuate nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 18,00. In via eccezionale l'operatore economico, con un anticipo di almeno 24 ore, potrà richiedere l'effettuazione delle operazioni in orari differenti.

2. In caso di cadaveri in transito o in deposito presso il cimitero o, comunque, in casi eccezionali, l'operatore economico è tenuto a prestare il servizio anche in orari diversi da quelli normalmente praticati. Tale servizio rientra nel presente capitolato e la modalità di svolgimento va concordata con il Servizio Cimiteriale della stazione appaltante.

3. Le operazioni dovranno essere effettuate con qualsiasi tempo atmosferico, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal Servizio Cimiteriale.

Art. 38 – Attrezzature e materiali

1. Tutte le attrezzature e i materiali necessari per lo svolgimento del servizio, se non esplicitamente indicati nel presente capitolato come forniti dalla stazione appaltante, sono ad esclusivo carico dell'operatore economico per tutta la durata del contratto; attrezzature e materiali dovranno essere omologati secondo le disposizioni normative vigenti.

2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla costante efficienza dei mezzi e delle attrezzature, nonché la tassa di circolazione, assicurazione, carburanti e lubrificanti dei mezzi impiegati saranno a carico dell'operatore economico.

3. La fornitura di energia elettrica, esclusivamente necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, sarà a carico della stazione appaltante.

4. L'operatore economico non potrà depositare all'interno dei cimiteri attrezzature e/o materiali da loro utilizzati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto senza la preventiva autorizzazione del Settore 4 della stazione appaltante e non potrà esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso.

5. Dopo l'utilizzo attrezzature, materiali e macchinari non potranno essere lasciate all'interno dei cimiteri.

ART. 39 – Personale, assicurazioni sociali, contratti di lavoro

1. Per le operazioni di ricevimento feretri, inumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione dovrà essere garantito il contingente minimo atto a assicurare lo svolgimento e la sicurezza dell'operazione.

2. In tutte le operazioni svolte presso i cimiteri l'appaltatore dovrà garantire un elevato livello di decoro formale dei propri operatori, nel senso che essi dovranno mantenere un atteggiamento rispettoso dei luoghi e delle circostanze, ed avere un aspetto confacente alla funzione svolta.

3. Il personale addetto all'esecuzione dei servizi previsti dall'art. 2 dovrà presentarsi in ordine, pulito, pettinato e sbarbato, mantenere un contegno decoroso ed operare in modo da non violare le disposizioni di legge e di regolamento dei servizi cimiteriali.

4. Il personale dovrà indossare esclusivamente una divisa concordata con il Servizio Cimiteriale e la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, come previsto dall'art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 81/2008.

ART. 40 – Aspetti ambientali

1. Per minimizzare gli impatti ambientali dovranno essere rispettate le istruzioni operative di seguito riportate.

Uso di sostanze "chimiche"

Qualsiasi utilizzo di prodotti fitosanitari va autorizzato in forma scritta dalla stazione appaltante e dovrà essere eseguito in conformità ai contenuti del PAN Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

Per ridurre il rischio di danni all'ambiente e alla salute dell'uomo, per quanto possibile, le quantità di prodotti usati devono essere ridotte al minimo.

Le etichette di identificazione non devono essere mai rimosse dai contenitori; qualora per esigenze operative le sostanze vengano travasate in altri contenitori, l'addetto deve provvedere a riportare in maniera chiara e univoca sul contenitore il nome della sostanza o del preparato in esso contenuto. La denominazione della sostanza deve essere scritta a caratteri leggibili, indelebili e di adeguata dimensione. Il contenitore deve avere caratteristiche tali da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto.

La manipolazione viene eseguita solo dagli addetti muniti degli idonei dispositivi di protezione individuale.

Le operazioni di travaso vanno di norma evitate. Nel caso siano indispensabili vanno eseguite in aree pavimentate o in qualche altro modo isolate dal terreno per proteggerlo nel caso di eventuali versamenti incidentali.

I contenitori devono essere sempre richiusi dopo il loro utilizzo.

I fusti o contenitori delle sostanze o preparati non devono essere stoccati all'aperto né direttamente su terreno non impermeabilizzato.

Rumori

Le attività rumorose vanno effettuate cercando di limitare al massimo il disturbo di terzi, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

Nel caso in cui l'operatore economico produca emissioni di rumore superiori ai limiti previsti dalle normative vigenti, dovrà fare richiesta di apposita autorizzazione in deroga al servizio Ambiente della stazione appaltante.

Formazione del personale

L'operatore economico dovrà fornire la documentazione che attesti che il personale ha acquisito la competenza necessaria, anche rispetto agli aspetti/impatti ambientali connessi alle attività previste dal presente capitolato speciale di appalto, mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.

Gestione delle terre derivante dall'attività

La gestione delle terre derivanti dall'attività del presente appalto, avverrà, ove possibile, nell'ottica del riutilizzo, ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 254/2003, e del mantenimento di condizioni del terreno idonee alla scheletrizzazione delle salme.

Pertanto, dove tecnicamente possibile, e cioè nei cimiteri di Schio (Viale Santa Croce) e Magrè (Via Tuzzi), le terre verranno riutilizzate per reintegri all'interno dei medesimi cimiteri.

In questi due cimiteri il Comune metterà a disposizione dell'operatore economico un'area dedicata al deposito di questo materiale che dovrà avvenire esclusivamente all'interno di un cassone coperto, fornito dall'operatore economico, che dovrà essere tenuto chiuso e aperto solo durante le attività di gestione del materiale.

Il terreno prima del riutilizzo all'interno del cimitero dovrà essere sottoposto a idonea vagliatura che consenta di eliminare materiali incompatibili e che renda il terreno idoneo all'uso.

Le quantità di terre in eccesso rispetto alle necessità di ciascun cimitero, verranno gestite come rifiuto come previsto all'articolo 41.

In tutti gli altri cimiteri, dove non è tecnicamente possibile allestire un'area per il deposito delle terre in attesa di riutilizzo, il reintegro avverrà con terreno vegetale vergine fornito dalla ditta appaltatrice senza costi aggiuntivi per il Comune.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo viene sanzionato ai sensi dell'art. 27 del presente capitolato speciale d'appalto.

ART. 41 – Gestione rifiuti

1. La gestione di tutti i rifiuti derivanti dalle attività previste nel presente capitolato speciale di appalto dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. I rifiuti normalmente prodotti da esumazione ed estumulazione (ad esempio, assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse, ad esempio zinco, piombo, altri rifiuti legati a tali operazioni) dovranno essere conferiti negli appositi contenitori a tenuta stagna situati presso l'area a essi dedicata presente in ciascun cimitero.

3. L'operatore economico, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà differenziare le diverse tipologie di rifiuti. Presso ogni area di stoccaggio sono posizionati i seguenti contenitori per rifiuti:

a) rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione CER 200203: questi rifiuti devono essere raccolti ed insaccati in appositi contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". L'operatore economico dovrà redigere apposita dichiarazione che attesti la conformità dei rifiuti al conferimento presso l'impianto di destino finale che verrà indicato dal Comune;

b) metalli quali resti metallici di casse (zinco, piombo, ecc.) CER 200140: questi rifiuti devono essere perfettamente ripuliti durante l'esumazione/estumulazione e trattati con prodotti specifici atti alla loro sanificazione. A tal fine l'operatore economico del servizio dovrà redigere apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta sanificazione dei metalli da consegnare al Servizio Ambiente, prima dell'avvio a recupero/smaltimento degli stessi.

4. Il trasporto dei rifiuti urbani di cui al punto 2 agli impianti di destino finale è a carico del Comune di Schio.

5. Ogni qualvolta sia necessario il trasporto dei rifiuti di cui al punto 2, dovrà essere contattato il servizio magazzini comunali che si occuperà del loro trasporto all'impianto sede del trattamento/smaltimento.

6. I materiali necessari alla preparazione dei rifiuti urbani CER 200203 in vista del recupero/smaltimento sono a carico dell'operatore economico e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) sacchi idonei al confezionamento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, CER 200203, costituiti da contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" (quantità indicativa annua n. 30 sacchi/anno da 1 mc);

b) i prodotti necessari alla sanificazione dello zinco o di altro materiale che ne necessitasse in quantità sufficiente a sanificare circa 30 casse all'anno;

c) contenitori per il confezionamento dei rifiuti a rischio infettivo a doppio imballaggio costituiti da scatole in cartone con sacchetto di plastica interno recanti la scritta "rifiuti cimiteriali pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo di rischio biologico, capacità massima lt 40, quantità indicativa annua n. 10;

d) ogni qualvolta sia necessario lo smaltimento dei rifiuti 200203 dovrà essere contattato il Servizio Ambiente del Comune di Schio che si occuperà del loro smaltimento presso l'impianto di termovalorizzazione o presso idoneo sito autorizzato.

7. La terra di scavo che non può essere riutilizzata ai sensi dell'art. 41, CER 200202 e i rifiuti inerti derivanti dalla demolizione di lapidi e componenti murarie CER 170107 dovranno essere gestiti come rifiuto. Il produttore di questo rifiuto dovrà risultare l'operatore economico e sono a carico di questi tutti i costi, preparazione, trasporto, analisi, recupero/smaltimento.

Vige il divieto assoluto di deposito (anche temporaneo e in piccole quantità) di queste tipologie di rifiuti in aree di proprietà del Comune di Schio.

8. Tutti gli altri rifiuti urbani vanno conferiti negli appositi contenitori, forniti dalla stazione appaltante, in modo differenziato (secco, umido, carta, plastica, vetro e lattine).

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo viene sanzionato ai sensi dell'art. 27 del presente capitolato speciale d'appalto.

ART. 42 – Obblighi in materia di sicurezza

1. I servizi che sono oggetto di appalto dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutela dell'ambiente. L'operatore economico rimane, pertanto, unico responsabile della conformità del servizio alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel **Piano operativo di sicurezza** da consegnare alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio e da questa visto, esaminato ed eventualmente revisionato, sentito il parere dell'operatore economico.

2. L'operatore economico dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal d.lgs n. 81/2008, Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per quanto riguarda l'abilitazione all'uso delle attrezzature. **In particolare, dovrà essere informato dei rischi relativi a tutte le attività oggetto del presente appalto con particolare riguardo a quelli derivanti dalle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, per la cui qualificazione dell'operatore economico si rimanda al D.P.R. n. 177/2011.**

3. L'operatore economico si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. L'operatore economico non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme contemplate nel presente capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

4. È responsabilità dell'operatore economico assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo siano addestrati e informati sui temi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il personale impiegato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso, e dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore. L'operatore economico dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla stazione appaltante in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'operatore economico imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. La stazione appaltante si riserva di pretendere l'allontanamento del personale

dell'operatore economico incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordinanze aziendali.

5. L'operatore economico dovrà organizzare il servizio coinvolgendo le proprie maestranze nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel Piano e nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge, tra le quali:

- a) è assolutamente vietato eseguire indebitamente interventi che esulino dalla propria competenza;
- b) durante l'esecuzione dei servizi dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli;
- c) è assolutamente vietato consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti durante il lavoro.

6. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'operatore economico intenderà usare nell'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto dovranno riportare il marchio CE ed essere conformi rispetto alle verifiche periodiche previste dal libretto di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore.

7. Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto relativo al presente CSA saranno custoditi a cura dell'operatore economico e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

8. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'operatore economico di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare la stazione appaltante per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

ART 43 - Rischi interferenti

1. Il documento di valutazione dei rischi interferenti elaborato dalla stazione appaltante viene allegato al presente capitolato.

2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà trasmettere l'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da soggetto munito dei poteri rappresentativi, previo sopralluogo obbligatorio presso le sedi interessate.

3. In caso di Consorzio o di raggruppamento, tale obbligo incombe all'impresa mandataria.

4. Successivamente, il datore di lavoro a nome della stazione appaltante promuoverà la cooperazione e il coordinamento ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, convocando il legale rappresentante e/o il responsabile del servizio prevenzione protezione dell'operatore economico per lo svolgimento di una riunione nella quale verrà effettuata la valutazione congiunta dei rischi interferenti connessi all'appalto, al fine provvedere ad integrare se necessario, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) da allegare al contratto.

5. La stazione appaltante ha la facoltà di predisporre un piano di sicurezza nel caso in cui nei luoghi dove si svolgono i servizi cimiteriali ci fossero ditte esecutrici di opere edili di manutenzione.

Art. 44 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

2. È fatto carico all'appaltatore di provvedere all'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso appaltatore e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

3. È obbligo dell'appaltatore stipulare:

A. una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:

a) per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto;

b) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00); il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:

- l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti, soci di cooperative ed in genere ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative in materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti e ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio dell'appaltatore nell'esercizio delle attività svolte;
- i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia con un sotto limite non inferiore a € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00);
- la responsabilità civile incrociata e il sub-appalto (solo in caso di sub-appalto);
- i danni da incendio delle cose dell'appaltatore o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 250.000,00 (Euro duecentocinquecentamila/00);

B. una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) con sotto limite per persona lesa non inferiore a € 1.500.000,00 (Euro unmilionicinquecentomila/00).

4. Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma "loss occurrence". Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, dovrà essere sottoposto in bozza al Comune e acquisire il preventivo assenso dello stesso prima della loro sottoscrizione.

5. Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per il presente capitolato/contratto e dovranno essere presentate in originale, debitamente quietanzate prima dell'avvio dell'appalto. I successivi pagamenti del premio

assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento. Le polizze dovranno riportante espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora.

6. L'appaltatore non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di scopertura assicurativa.

7. Le eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non potranno essere opponibile alla stazione appaltante.

8. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato/contratto e precisando che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) per RCT e RCO.

9. L'appaltatore si impegna a fornire al Comune le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

10. L'appaltatore ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART. 45 – Danni causati da forza maggiore

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'operatore economico ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione del contratto entro e non oltre le 48 ore successive, pena decadenza dal diritto di risarcimento.

2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell'esecuzione del contratto procederà all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno e delle cause del danno medesimo precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- delle eventuali negligenze dell'operatore economico e della osservanza o meno delle prescrizioni delle regole dell'arte e delle indicazioni del direttore dell'esecuzione del contratto;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie ad evitare o prevenire il danno.

ART. 46 – Controversie

1. Per ogni controversia non definita mediante il CCT di cui all'articolo 30 del presente capitolato speciale, è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.